

**Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo del Principato del Liechtenstein
sulla cooperazione in materia di rilascio del visto e di entrata**

0.XXX.XXX.XXX

Concluso il XX. XX. 200X
Entrato in vigore il XX.XX.200X

(Stato al XX.XX.200X)

*Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Principato del Liechtenstein,*

in applicazione degli articoli 2 e 5 dell'accordo quadro del X.X.200X tra la Confederazione Svizzera («la Svizzera») e il Principato del Liechtenstein («il Liechtenstein») sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivo

¹ Il presente accordo disciplina la cooperazione tra l'Ufficio federale della migrazione (UFM) della Svizzera e l'Ausländer- und Passamt (APA) del Liechtenstein in materia di entrata di cittadini di Stati terzi.

² Sono fatti salvi gli impegni derivanti dalla normativa Schengen.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente accordo e della sua applicazione, l'espressione

a) «visto Schengen» designa un visto rilasciato conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa Schengen che autorizza un cittadino di uno Stato terzo a entrare nel territorio degli Stati Schengen per un soggiorno non superiore a tre mesi;

b) «visto nazionale» designa un visto valevole per un soggiorno superiore a tre mesi, riconosciuto da ambo le Parti contraenti per l'entrata sul rispettivo territorio per tutta la durata di validità del visto.

Art. 3 Intesa

¹ Quando tratta una domanda di visto per il Liechtenstein, l'UFM consulta l'APA prima di rilasciare o rifiutare il visto. L'APA comunica all'UFM i casi in cui le rappresentanze svizzere all'estero possono rilasciare direttamente il visto Schengen senza sentire dapprima l'APA.

² L'UFM trasmette per esame all'APA, possibilmente in forma elettronica sicura, la documentazione riguardante il visto con relativo preavviso. Il visto può essere rilasciato unicamente previa approvazione da parte dell'APA.

³ Nelle procedure di rilascio del visto presso un aeroporto internazionale in Svizzera (frontiera esterna di Schengen), le autorità di controllo alla frontiera possono rinunciare a consultare l'APA all'infuori dei suoi orari d'ufficio. Prima del rilascio o del rifiuto del visto sentono in ogni caso l'UFM.

⁴ Le vignette visto svizzere per il Liechtenstein recano il complemento «R FL».

Art. 4 Annullamento del visto

Di regola, le autorità cui compete l'annullamento dei visti si informano reciprocamente prima di annullare un visto rilasciato dall'altra Parte contraente, indicandone i motivi.

Art. 5 Rimedi giuridici per i visti Schengen

¹ Le autorità svizzere sono competenti per i ricorsi contro il rifiuto del visto Schengen per il Liechtenstein, purché non sia invocata una violazione dell'Accordo del 2 maggio 1992 sullo spazio economico europeo (Accordo SEE).

² La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni procedurali svizzere.

³ L'APA trasmette all'UFM le informazioni necessarie all'evasione del rimedio giuridico.

Art. 6 Durata di validità ed entrata in vigore

¹ Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

² Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo per la fine di un anno civile con preavviso di dodici mesi.

³ Il presente accordo entra in vigore contemporaneamente all'accordo quadro.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo.

Fatto a X, in due esemplari in lingua tedesca, il XX.XX.2008.

Per la Confederazione Svizzera:

XXXXX

Per il Principato del Liechtenstein:

XXXXX